

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Area processi normativi
- *Struttura consulenza per la normazione* -
Dirigente dott. Stefano Michele La Micela

Formulario per la redazione dei testi normativi

di

Luigia Alessandrelli

con la collaborazione di:

Loretta Lispi e Barbara Sardella

Ottobre 2006

PRESENTAZIONE

L'esigenza di standardizzare le leggi (cioè di utilizzare identiche formulazioni linguistiche per disciplinare istituti analoghi o fattispecie omogenee) è da tempo avvertita. Le ragioni sono diverse.

La prima è quella di semplificare il lavoro degli operatori in sede di redazione del testo normativo che, a fronte di una formulazione già predeterminata, va esclusivamente completato. La seconda è quella di rendere maggiormente "omogeneo" l'intero sistema delle fonti. La terza è quella di permettere un'interpretazione il più possibile certa, uniforme ed unitaria dell'ordinamento giuridico regionale.

In relazione a tali esigenze il Consiglio regionale, in collaborazione con le Università marchigiane, ha predisposto un primo formulario pubblicato nel 2002 .

A distanza di tre anni si pone l'esigenza di aggiornare il lavoro effettuato al fine di adeguare le formule all'evoluzione normativa nel frattempo determinatasi e alle nuove soluzioni procedurali individuate.

L'aggiornamento lascia inalterata l'impostazione originaria del lavoro. Vengono pertanto riportate le formule in apposite tabelle contenenti le definizioni delle fattispecie considerate, definizioni per lo più tratte da manuale OLI "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi".

Si è invece provveduto a riformulare le disposizioni inerenti l'UE adeguandole al mutato quadro normativo, si sono introdotte le formulazioni inerenti le clausole valutative e si sono apportati tutti quegli aggiustamenti necessari a "modernizzare" quanto scritto in precedenza.

Sono poi state riportate, per facilitare il lavoro dell'operatore, tutte le formule contenute nel manuale OLI .

Sono infine allegate al Formulario sia la scheda tecnico-finanziaria che, come prescritto dalla legge regionale in materia di contabilità, deve accompagnare le proposte di legge che comportano spesa sia la scheda ATN (analisi tecnico normativa) prescritta dal nuovo Statuto regionale.

	<i>pagina</i>
1. Linguaggio normativo	
1.1 <i>Relazioni congiuntive</i>	1
1.2 <i>Relazioni disgiuntive</i>	2
1.3 <i>Definizioni</i>	4
2. Riferimenti o rinvii	
2.1 <i>Riferimenti privi di funzione normativa</i>	6
2.2 <i>Riferimenti con funzione normativa</i>	7
2.2.1 <i>Rinvio formale o mobile</i>	7
2.2.2 <i>Rinvio materiale o fisso</i>	8
2.3 <i>Riferimenti ad atti modificati</i>	9
3. Modifiche	
3.1 <i>Sostituzioni</i>	11
3.2 <i>Inserimento di articoli</i>	14
3.3 <i>Inserimento di commi</i>	16
3.4 <i>Inserimento di lettere o numeri o parole all'interno di un comma</i>	18
3.5 <i>Deroghe</i>	20
3.6 <i>Proroghe, sospensioni e differimenti</i>	21
3.7 <i>Abrogazioni</i>	24
3.8 <i>Delegificazione</i>	25

	<i>pagina</i>
4. Rapporti con l'Unione Europea	
4.1 Disposizioni per la sospensione degli effetti	28
4.2 Disposizioni sul "de minimis"	29
4.3 Disposizioni sul "de minimis" nel settore dell'agricoltura e della pesca	30
4.4 Aiuti applicati sulla base di un regolamento di esenzione	31
5. Struttura degli articoli relativi alle funzioni amministrative	
5.1 Conferimenti di funzioni amministrative	34
5.2 Funzioni amministrative relative a leggi di spesa. Programma regionale	37
6. Struttura degli articoli relativi a procedimenti amministrativi ricorrenti	
6.1 Disposizioni relative al procedimento di concessione dei contributi	40
6.2 Vincolo di destinazione	43
6.3 Disposizioni relative al procedimento di iscrizione in albi	44
6.4 Disposizioni sul silenzio significativo	47
7. Disposizioni sugli organi collegiali	
7.1 Organi collegiali non elettivi	50
7.2 Organi collegiali elettivi	53
8. Clausole valutative	55

	<i>pagina</i>
9. Disposizioni finanziarie	
9.1 <i>Disposizioni finanziarie relative a spese a carattere continuativo o ricorrente decorrenti dall'esercizio finanziario successivo</i>	59
9.2 <i>Disposizioni finanziarie relative a spese a carattere continuativo o ricorrente decorrenti dall'esercizio finanziario corrente</i>	60
9.3 <i>Disposizioni finanziarie relative a spese a carattere pluriennale</i>	61
ALLEGATI	63-64

1. LINGUAGGIO NORMATIVO

1.1 Relazioni congiuntive

Definizioni	Formule standard
<p>La congiunzione “E” esprime una relazione congiuntiva. Per relazione congiuntiva si intende una relazione tra elementi di una fattispecie tale per cui la fattispecie si realizza nel caso in cui si avverino tutti gli elementi legati dalla congiunzione “E”.</p> <p>E’ preferibile esprimere le relazioni congiuntive di molti elementi attraverso elencazioni a carattere cumulativo.</p>	<p>“la Regione autorizza i soggetti in possesso del requisito x e del requisito y”</p> <p>“La Regione autorizza i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ...b) ...c) ...”

1.2 Relazioni disgiuntive

Definizioni	Formule standard
<p>Le congiunzioni “o” oppure”, esprimono una relazione disgiuntiva tra due termini che può essere inclusiva o esclusiva.</p> <p>Per relazione disgiuntiva esclusiva si intende una relazione tra elementi di una fattispecie tale per cui al fattispecie si realizza e quindi si danno le conseguenze giuridiche, nel caso in cui si avveri uno solo dei due elementi ma non tutti.</p> <p>La relazione disgiuntiva esclusiva di molti elementi si esprime attraverso una enumerazione alternativa esclusiva.</p> <p>Per relazione disgiuntiva inclusiva si intende una relazione tra elementi tale per cui al fattispecie si realizza sia nel caso in cui si avveri uno degli elementi sia nel caso in cui si avverino tutti gli elementi considerati.</p> <p>Nel caso di relazione disgiuntiva relativa a molti elementi o nel caso in cui la formulazione della norma possa causare</p>	<p>“La Regione autorizza i soggetti in possesso o soltanto del requisito <i>a</i> o soltanto del requisito <i>b</i>”</p> <p>“La Regione autorizza i soggetti in possesso di uno solo dei seguenti requisiti: a) ... b) ... c) ...”</p> <p>“La Regione autorizza i soggetti in possesso del requisito <i>x</i> o del requisito <i>y</i>”</p> <p>“La Regione autorizza i soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (oppure di uno o più dei seguenti</p>

Definizioni	Formule standard
dubbi interpretativi, è preferibile ricorrere ad una enumerazione alternativa inclusiva.	requisiti): a) ... b) ... c) ...”

1.3 Definizioni

Definizioni	Formule standard
<p>L'uso delle definizioni in legge va limitato ai casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">a) un termine non ha un significato chiaro o univoco;b) un termine viene adoperato in un'accezione non corrente nel linguaggio comune, nel linguaggio giuridico o in quello tecnico;c) è necessario utilizzare formule riassuntive di fattispecie particolarmente complesse.	<p>“ai fini della presente legge per ... si intende ...”</p>

2. RIFERIMENTI O RINVII

Per riferimenti normativi o rinvii si intendono tutti i casi in cui il testo dell'atto si riferisce ad un altro atto (*riferimenti esterni*) o ad un'altra parte dello stesso atto (*riferimenti interni*). Verranno citate di seguito alcune formule standardizzate relative a rinvii esterni.

2.1 Riferimenti privi di funzione normativa

Definizioni	Formule standard
<p>Il riferimento senza funzione normativa si ha quando è opportuno indicare un atto normativo senza trasfonderne le disposizioni nell'atto rinviate.</p> <p>Ciò può ad esempio avvenire quando:</p> <ul style="list-style-type: none">- occorre citare un determinato organo privo di una specifica denominazione, facendo riferimento all'atto che lo istituisce;- si intende specificare che una certa legge dà attuazione ad un atto sovraordinato.	<p>“la Commissione di cui all'articolo x della legge y”</p> <p>“in conformità ai principi di cui all'articolo x della legge y”</p> <p>“in attuazione della legge x”</p>

2.2 Riferimenti con funzione normativa

I riferimenti con funzione normativa o rinvii si hanno quando si intende “travasare” il contenuto di un atto in un altro atto.

2.2.1 Rinvio formale o mobile

Definizioni	Formule standard
Il rinvio formale è il rinvio che riguarda la fonte prima che la disposizione per cui comprende tutte le successive modifiche dell'atto.	“di cui all'articolo x della legge y ”

2.2.2 Rinvio materiale o fisso

Definizioni	Formule standard
<p>Il rinvio materiale si ha allorché la norma richiamata entri a far parte del contenuto di quella richiamante nello stato in cui si trova restando esclusa ogni successiva modificazione della stessa. Il rinvio materiale va usato con estrema prudenza essendo preferibile riportare integralmente il contenuto della norma di interesse.</p>	<p>“l’articolo <i>x</i> della legge <i>y</i> nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge”</p> <p>“l’articolo <i>x</i> della legge <i>y</i> nel testo vigente alla data del ...”</p>

2.3 Riferimenti ad atti modificati

Definizioni	Formule standard
<p>Il riferimento ad atti modificati alla data di entrata in vigore della legge va effettuato citando, a scopo informativo, le modifiche intervenute nell'atto a cui ci si riferisce.</p> <p>Se si fa riferimento a disposizioni che sono state sostituite, aggiunte o modificate da atti successivi occorre citare l'atto base e non gli atti modificativi.</p> <p>Qualora venga citato l'intero atto o più articoli dell'atto o partizioni superiori agli articoli vanno menzionate le modificazioni dell'atto.</p> <p>Qualora venga citato un articolo vanno menzionate esclusivamente le modificazioni all'articolo.</p> <p>Non occorre ricordare l'oggetto dell'atto o degli articoli modificativi.</p>	<p>“di cui alla legge <i>x (titolo della legge)</i> così come modificata dalla legge <i>y</i>”</p> <p>“di cui al capo <i>x</i> della legge <i>y (titolo della legge)</i> così come modificata dalla legge <i>z</i>”</p> <p>“di cui all'articolo <i>x</i> della legge <i>y (titolo della legge)</i> così come modificato dall'articolo <i>z</i> della legge <i>a</i>”</p>

3. MODIFICHE

Per modifica si intende qualsiasi disposizione che interviene in qualsiasi modo su un testo legislativo previgente o comunque incide sul contenuto normativo di disposizioni legislative previgenti. Si riportano qui di seguito le modifiche esplicite testuali contenute nell'allegato C del manuale . Vengono poi evidenziate alcune formule standardizzate non contenute nel citato allegato.

3.1 Sostituzioni

Definizioni	Formule standard
<p>Si ha sostituzione allorché la nuova disposizione, nel togliere precedenti parole o commi o articoli, li sostituisce con nuovi.</p> <p>Per sostituire un articolo usare la formula riportata nel testo a fronte.</p> <p>Per sostituire la rubrica di un articolo usare la formula riportata nel testo a fronte.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... (Sostituzione dell'articolo ... lr ...)</p> <p>1. L'articolo <i>x</i> della legge regionale <i>y</i> (<i>indicare la legge per esteso e tra parentesi il titolo della legge</i>) è sostituito da seguente: "Art. ... (rubrica dell'articolo) 1. ... (testo dell'articolo. I commi vanno sempre numerati anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati). 2. ... ”</p> <p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione dell'articolo <i>x</i> della lr <i>y</i>)</p> <p>1. La rubrica dell'articolo <i>x</i> della legge regionale <i>y</i> (<i>indicare la legge per esteso e tra parentesi il titolo della legge</i>) è sostituita dalla seguente “... ..”</p>

Definizioni	Formule standard
<p>Per sostituire un comma usare la formula riportata nel testo a fronte indipendentemente dalla numerazione o meno dei commi del testo previgente.</p> <p>Per sostituire una lettera all' interno di un comma usare la formula riportata nel testo a fronte.</p> <p>Per sostituire un numero all' interno di una lettera usare la formula di fronte riportata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione dell'articolo x della lr x)</p> <p>1. Il comma x dell'articolo y della legge regionale ... (giorno) ... (mese) ... (anno) ... (numero della legge) è sostituito dal seguente: “x ... (testo del comma)”</p> <p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione dell'articolo x della lr y)</p> <p>1. la lettera x del comma y dell'articolo z della legge regionale ... (giorno) ... (mese) ... (anno) ... è sostituita dalla seguente: “x) ... (testo della lettera)”</p> <p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione dell'articolo x della lr y)</p> <p>1. Il numero 1) della lettera x) del comma y dell'articolo z della legge regionale ... (giorno) ... (mese) ... (anno) ... è sostituito dal seguente: “1) ... (testo del numero)”</p>

Definizioni	Formule standard
<p>Le sostituzioni o le modifiche che riguardano un solo articolo sono contenute in un unico articolo.</p> <p>Se vengono sostituiti commi, lettere, numeri di articoli diversi di una stessa legge occorre formulare più articoli per ogni sostituzione effettuata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione dell'articolo x della l r y)</p> <p>1. la lettera x del comma y dell'articolo z della legge regionale ... (giorno) ... (mese) ... (anno) È sostituita dalla seguente : “x) ... (testo della lettera)”</p> <p>2. Il comma x della l r .../... (indicare numero e anno della legge) è sostituito dal seguente: “x ... (testo del comma)”</p>

3.2 Inserimento di articoli

Definizioni	Formule standard
<p>Per aggiungere un articolo usare la formula di fronte riportata.</p> <p>Per aggiungere un articolo tra due articoli dell'atto modificato aggiunti successivamente (ad esempio tra gli articolo 1bis e 1ter) usare la formula di fronte riportata. Se nell'atto modificato è stato inserito successivamente un solo articolo (ad esempio 1bis) si segue il criterio ordinario (quindi l'articolo da collocare dopo l'1 bis assume il numero 1ter). Invece se si aggiunge un articolo tra l'1bis e l'1, bisogna numerarlo 1.1; se si aggiunge un articolo tra 1.1 e l'articolo 1bis bisogna numerarlo 1.1.1.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione alla lr <i>x</i>)</p> <p>1. Dopo l'articolo <i>x</i> della legge regionale ... (giorno) ... (mese) ... (anno) ... (numero della legge seguito dal titolo della legge stessa tra parentesi) è inserito il seguente: “Articolo <i>x</i> (rubrica) 1. ... (testo dell' articolo i cui commi vanno numerati anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati) 2. ...”</p> <p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione alla lr <i>x</i>)</p> <p>1. Dopo l'articolo 1bis della legge regionale ... (giorno) ... (mese) ... (anno) ... (numero della legge seguito dal titolo della legge stessa tra parentesi) è inserito il seguente: “Articolo 1bis 1 (rubrica) 1. ... (testo dell'articolo i cui commi vanno numerati anche se gli articoli dell'atto modificato non recano commi numerati)</p>

3.3 Inserimento di commi

Definizioni	Formule standard
<p>Per aggiungere un comma tra due commi dell'articolo modificato (con commi numerati o non numerati) usare la formula di fronte riportata.</p> <p>Per aggiungere un comma tra due commi dell'articolo modificato aggiunti successivamente (ad esempio tra il comma 4bis e il comma 4ter articolo 1bis e 1ter) usare la formula di fronte riportata. Se nell'atto modificato è stato inserito successivamente un solo comma (ad esempio 1bis) si segue il criterio ordinario (quindi il comma da collocare dopo l'1bis assume il numero 1ter). Invece se si aggiunge un comma tra l'1bis e l'1, bisogna numerarlo 1.1.</p> <p>Per aggiungere un comma prima del comma 1 dell'atto modificato (con commi numerati o non numerati) usare la formula riportata nel testo a fronte.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione all'articolo x lr y)</p> <p>1. Dopo il comma x l'articolo y della legge regionale ... (giorno) ... (mese) ... (anno) ... (numero della legge) è inserito il seguente: “x bis ...”</p> <p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione all'articolo x della lr y)</p> <p>1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo x della legge regionale ... (giorno) ... (mese) ... (anno) ... (numero della legge) è inserito il seguente: “4bis. ...”</p> <p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione all' articolo x della lr y)</p> <p>1. Prima del comma 1 dell'articolo x della legge regionale ... (giorno) ... (mese) ... (anno) ... (numero) è inserito il</p>

Definizioni	Formule standard
<p>Per aggiungere un comma dopo l'ultimo dell'articolo modificato (con commi numerati o non numerati) usare la formula riportata nel testo a fronte.</p>	<p>segunte: “01. ...”</p> <p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione all'articolo <i>x</i> della lr <i>y</i>)</p> <p>1. Dopo il comma <i>x</i> dell'articolo <i>y</i> della legge regionale ... (giorno) ... (mese) ... (anno) ... (numero) è inserito il seguente: “<i>x bis</i>”</p>

3.4 Inserimento di lettere o numeri o parole all'interno di un comma

Definizioni	Formule standard
<p>Per aggiungere una lettera all'interno di un comma usare la formula a fronte riportata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione all'articolo x lr y)</p> <p>1. Dopo la lettera a) del comma y l'articolo z della legge regionale ... (giorno) ... (mese) ... (anno) ... (numero della legge) è inserita la seguente: “x bis) ...”</p>
<p>Per aggiungere un numero all'interno di una lettera usare la formula a fronte riportata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione all'articolo x lr y)</p> <p>1. Dopo il numero 2 della lettera x del comma y dell'articolo z ... della legge regionale ... (giorno) ... (mese) ... (anno) ... (numero) è inserita la seguente: “2 bis ...”</p>
<p>Per aggiungere parole all'interno di un comma usare la formula accanto riportata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione all'articolo x lr y)</p> <p>1. Al comma x dell'articolo y della legge ... (giorno) ... (mese) ... (anno) ... (numero) dopo le parole “... ..” sono aggiunte le seguenti “... ..”</p>

Definizioni	Formule standard
<p>Per aggiungere parole alla fine di un comma usare la formula riportata a fronte.</p> <p>Allorché si modificano più commi di un medesimo articolo di legge occorre introdurre un unico articolo. Allorché si modificano commi di articolo diversi occorre introdurre tanti articoli quanti commi si modificano.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione all'articolo x lr y)</p> <p>1. Al comma x dell'articolo y della legge ... (giorno) ... (mese) ... (anno) ... (numero) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “.....”</p>

3.5 Deroghe

Definizioni	Formule standard
<p>Si ha deroga quando una nuova disposizione prescrive una regola che fa eccezione a una precedente disposizione rimasta immutata nel suo tenore letterale.</p> <p>La deroga introdotta da una nuova legge può essere esplicita o implicita.</p> <p>La deroga esplicita testuale si ha quando il legislatore riformula il precedente testo inserendo l'eccezione come parte integrante dell'originaria disposizione.</p> <p>La deroga esplicita non testuale si ha quando il legislatore segnala in modo esplicito un caso specifico di eccezione rispetto ad un precedente caso più generale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione dell'articolo x della lr y)</p> <p>1. L'articolo x della lr y è sostituito dal seguente: “Articolo ... (rubrica) 1. I soggetti Z hanno l'obbligo di ... ad eccezione dei soggetti F.”</p> <p>“In deroga all'articolo x della legge y ...”</p>

3.6 Proroghe, sospensioni e differimenti

Definizioni	Formule standard
<p>La proroga prevede che una norma la cui vigenza doveva cessare in un determinato giorno, cesserà invece in un termine diverso e maggiore o all'avverarsi di una determinata condizione. Allorché il termine sia scaduto si parla di differimento.</p> <p>La proroga e il differimento possono essere testuali o non testuali.</p> <p>La proroga o il differimento testuali si hanno quando viene riformulata la norma e, di conseguenza, essi si sostanziano in modifiche esplicite.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione dell'articolo <i>x</i> della legge <i>y</i>)</p> <p>1. L'articolo <i>x</i> della legge <i>y</i> è sostituito dal seguente: “Art. ... (rubrica) 1. Gli atti (o le istanze o i piani) di cui all'articolo <i>x</i> e sono (o possono) essere approvati (o presentati) entro ... (termine prorogato o differito rispetto a quello previsto originariamente)”.</p> <p style="text-align: center;">oppure</p>

Definizioni	Formule standard
<p>La proroga o il differimento espliciti non testuali si hanno quando viene fatta espressa menzione nella disposizione dell'intenzione di prorogare o differire un termine.</p> <p>La sospensione prescrive che, una certa disposizione o un intero atto non deve essere applicato per un periodo determinato, o fino a una nuova disposizione, o fino all'avverarsi di una determinata condizione.</p> <p>La sospensione può essere introdotta da una disposizione successiva all'entrata in vigore della legge che si intende sospendere. In tal caso la sospensione può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - testuale; 	<p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione dell'articolo <i>x</i> della legge <i>y</i>)</p> <p>“1. L'articolo <i>x</i> della legge <i>y</i> è sostituito dal seguente: “Art. ... (rubrica) 1. Il Presidente (o il Direttore o il Consiglio di amministrazione) dell'ente <i>x</i> resta in carica per ... (o sino a ...)”.</p> <p>“il termine di cui all'articolo <i>x</i> della legge regionale <i>y</i> è prorogato (o, se già scaduto, differito) al ...”</p> <p>“gli effetti degli articoli <i>x</i> e <i>y</i> (o della presente legge o i trasferimenti di cui agli articoli <i>v</i> e <i>z</i>) decorrono da ... <i>(scrivere il termine o la condizione come ad esempio l'approvazione di un regolamento)</i>”.</p> <p style="text-align: center;">Art. ... (Modificazione dell'articolo <i>x</i> della legge <i>y</i>)</p> <p>1. L'articolo <i>x</i> della legge <i>y</i> è sostituito dal seguente:</p>

Definizioni	Formule standard
<p>- esplicita non testuale.</p>	<p>“Art. ... (rubrica) “gli effetti degli articoli x e y (o della presente legge o i trasferimenti di cui agli articoli v e z) decorrono da ... <i>(scrivere il termine o la condizione come ad esempio l’approvazione di un regolamento)</i>”.</p> <p>“Gli effetti di cui all’articolo x della legge y (o gli effetti della legge y) sono sospesi sino al ...”</p>

3.7 Abrogazioni

Definizioni	Formule standard
<p>Per abrogare un articolo usare la formula riportata nel testo a fronte.</p> <p>Per abrogare un comma usare la formula riportata nel testo a fronte. Se i commi sono numerati la numerazione dei commi successivi rimane invariata; se non sono numerati si intende conseguentemente modificata.</p> <p>Per le abrogazioni finali usare la formula riportata nel testo a fronte.</p>	<p>1. L'articolo x della legge regionale ... (giorno) ... (mese) ... (anno) ... (numero e tra parentesi titolo della legge o se questo non è significativo, come nel caso delle leggi finanziaria indicare la rubrica dell'articolo) è abrogato.</p> <p>1. Il comma x dell'articolo y della legge regionale ... (giorno) ... (mese) ... (anno) ... (numero) è abrogato.</p> <p>1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) legge x (argomento) b) legge y e comma x della legge v (modificative della legge indicata alla lettera a) c) legge w (legge a termine incerto)</p>

3.8 Delegificazione

Definizioni	Formule standard
<p>Delegificare significa trasferire al regolamento il compito di disciplinare una determinata materia o attività già disciplinata con legge. La delegificazione produce l'abrogazione delle disposizioni delegificate, normalmente differita all'entrata in vigore dell'atto che si sostituirà alla legge.</p> <p>Il passaggio di competenze agli Enti locali attraverso conferimenti di funzione produce una sorta di effetti simili alla delegificazione, qualora la Regione non detti direttamente con legge disposizioni sulle modalità di esercizio della funzione conferita.</p> <p>Nel caso in cui il regolamento di delegificazione è attribuito alla competenza di Enti diversi dalla Regione esso deve comunque essere pubblicato nel BUR per cui è necessario inserire il comma 3.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Delegificazione)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione (oppure, qualora lo si ritenga opportuno sulla base dei principi di sussidiarietà e adeguatezza i Comuni, le Province, o gli altri enti a cui sono state conferite le funzioni medesime) approva entro <i>x</i> giorni dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento contenente la disciplina delle seguenti materie: ... (oppure dei procedimenti seguenti: ... oppure delle materie o dei procedimenti di cui all'allegato <i>z</i> facente parte integrante della presente legge). 2. Il regolamento è adottato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri: <ol style="list-style-type: none"> a) ... b) ... c) ... 3. Il regolamento di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Definizioni	Formule standard
<p>La delegificazione può anche essere implicita, nel senso che una nuova legge, nel riordinare una determinata materia abroga le precedenti leggi e delegifica. In tal caso possono essere utilizzate le medesime formule della delegificazione esplicita variando opportunamente la rubrica dell'articolo relativo al regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Abrogazioni)</i></p> <p>1. Sono abrogate, in particolare, dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo ...:</p> <p>a) ... b) ...</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Abrogazioni)</i></p> <p>1. Sono, in particolare, abrogate dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo ... le disposizioni contenute nell'allegato v.</p>

4. RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Vengono di seguito elencate formule standard relative ai casi di sospensione in attesa dell'esito dell'esame di compatibilità degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea ovvero all'inserimento di norme relative ai cosiddetti regolamenti di esenzione dall'obbligo di notifica.

4.1 Disposizioni per la sospensione degli effetti

Definizioni	Formule standard
<p data-bbox="185 464 1104 759">Gli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della C.E. attribuiscono alla Commissione la competenza di decidere in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune. In particolare detti articoli prevedono la notifica alla Commissione dei progetti diretti ad istituire nuovi aiuti o modificare quelli esistenti vietando che agli stessi sia data esecuzione prima che la Commissione li abbia autorizzati.</p> <p data-bbox="185 895 1104 1018">Nella Regione è invalsa la prassi di notificare alla Commissione la legge dopo la sua approvazione inserendo nella stessa opportune formule di sospensione degli effetti.</p>	<p data-bbox="1413 464 1794 544" style="text-align: center;">Art. ... <i>(Decorrenza degli effetti)</i></p> <p data-bbox="1144 592 2063 799">1. Gli effetti della presente legge ... (o degli articoli <i>x</i> e <i>y</i>) sono sospesi fino alla adozione da parte della Commissione europea della decisione di approvazione dei regimi di aiuto in essa (o in essi) contenuti, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato Ce.</p>

4.2 Disposizioni sul “*de minimis*”

Definizioni	Formule standard
<p>Si definiscono aiuti “<i>de minimis</i>” quegli aiuti che, ai sensi del regolamento (CE) 69/2001, non sono soggetti ad obbligo di notifica in quanto non in grado di falsare la concorrenza del mercato comune.</p> <p>Sono in particolare esentati dall’obbligo di notifica gli aiuti accordati ad una singola impresa il cui importo complessivo non superi i 100.000 euro su un periodo di tre anni dalla concessione del contributo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Modalità di applicazione degli aiuti)</i></p> <p>1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi in conformità con quanto previsto dal regolamento Ce n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore (<i>de minimis</i>).</p>

4.3 Disposizioni sul “*de minimis*” nel settore dell’agricoltura e della pesca

Definizioni	Formule standard
<p>La regola “<i>de minimis</i>” è stata estesa con il regolamento Ce n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 al settore dell’agricoltura e della pesca. La soglia al di sotto della quale l’aiuto si considera non rilevante ai fini dell’obbligo di notifica è pari a 3000 euro su un periodo di tre anni. Il regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2008.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Modalità di applicazione degli aiuti)</i></p> <p>1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi in conformità con quanto previsto dal regolamento Ce n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti <i>de minimis</i> nei settori dell’agricoltura e della pesca.</p>

4.4 Aiuti applicati sulla base di un regolamento di esenzione

Definizioni	Formule standard
<p>In generale, un regolamento di esenzione consente di applicare un regime di aiuto senza che questo sia preventivamente notificato, sottoposto cioè alla procedura di verifica preventiva di conformità con i principi generali in materia di aiuti di Stato da parte della Commissione europea. E' sufficiente che le autorità nazionali comunichino alla Commissione l'intenzione di applicare un regime di aiuto nel rispetto delle modalità previste dal regolamento di esenzione pertinente per materia.</p> <p>Attualmente sono in vigore i seguenti regolamenti di esenzione: 1) reg. Ce n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese, così come modificato da regolamento Ce n. 364/2004, della Commissione, del 25 febbraio 2004, per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo; 2) reg. (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione; 3) reg. Ce n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Modalità di erogazione degli aiuti)</i></p> <p>1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi in conformità con quanto previsto dal regolamento Ce n. della Commissione, del, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato (aggiungere il riferimento al regolamento di esenzione considerato <i>ratione materiae</i>).</p>

Definizioni	Formule standard
<p>favore dell'occupazione; 4) reg. Ce n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; 5) reg. Ce n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Tutti i regolamenti sopra citati cesseranno di produrre i loro effetti il 31 dicembre 2006.</p>	

**5. STRUTTURA DEGLI ARTICOLI RELATIVI
ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE**

5.1 Conferimenti di funzioni amministrative

Definizioni	Formule standard
<p>L'articolo 118 della Costituzione nel testo novellato dalla legge costituzionale 3/2001, rompe il parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative, stabilendo al primo comma che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.</p> <p>Il secondo comma del citato art. 118 Cost. specifica che i Comuni sono titolari di funzioni proprie (cioè delle funzioni fondamentali stabilite dalla legge dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, Cost.) e delle altre funzioni conferite dalla legge statale o regionale sulla base delle rispettive competenze.</p> <p>Pertanto le leggi regionali nel disciplinare una determinata materia dovranno riservare ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative proprie degli stessi e ripartire le restanti funzioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.</p> <p>Vengono riportate qui accanto alcune formule in materia da utilizzare in caso di leggi organiche che prevedono una pluralità di funzioni amministrative, conferite a soggetti</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Funzioni amministrative)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione o conferite alle Province o ad altri enti. 2. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative di cui agli articoli ... (oppure in materia di ... oppure concernenti ...). 3. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: <ol style="list-style-type: none"> a) ... b) ... <p style="text-align: center;">oppure:</p> <p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Funzioni dei ...)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni ... (le funzioni di cui agli articoli ...). 2. Sono attribuite alle Province le funzioni di cui agli articoli

Definizioni	Formule standard
<p>diversi.</p> <p>Qualora si ritenga che un determinato compito non possa essere svolto efficacemente dai Comuni di minor dimensioni demografiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si potrebbero introdurre norme di incentivazione dell'associazionismo tra Comuni soprattutto nel caso di leggi che prevedono spese (es. concessione di benefici, sussidi, ecc.); - si potrebbe prevedere un conferimento differenziato di funzioni; - potrebbe essere introdotto l'articolo qui accanto riportato, con cui si impone l'esercizio associato di funzioni. 	<p>... (o concernenti ... o seguenti).</p> <p>3. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni ... (o di cui agli articoli).</p> <p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Esercizio associato delle funzioni)</i></p> <p>1. Le funzioni amministrative previste dalla presente legge (o di cui agli articoli ...) sono svolte dai Comuni con popolazione inferiore a ... abitanti in forma associata.</p> <p>2. Il Consiglio regionale (oppure la Regione) determina entro ... giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali relativi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.</p> <p>3. Nelle zone montane gli ambiti territoriali di esercizio associato delle funzioni coincidono con quelli delle Comunità montane, salvo diversa determinazione adottata con la procedura di cui al comma 2.</p> <p>4. I Comuni interessati, entro ... giorni dalla pubblicazione nel BUR della delibera di cui al comma 2, individuano d'intesa tra loro i soggetti, le forme e le metodologie per l'esercizio associato delle funzioni e ne danno comunicazione alla Regione.</p> <p>5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4 la Regione, sentita la Conferenza regionale delle autonomie, determina le forme di esercizio associato delle funzioni e</p>

Definizioni	Formule standard
	<p>costituisce i soggetti e le strutture relative.</p> <p>oppure</p> <p>Nel caso la pianificazione di settore o altri atti regionali abbia già individuato gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni:</p> <p>Art. ... <i>(Esercizio associato delle funzioni)</i></p> <p>1. Le funzioni di cui agli articoli (o della presente legge) sono svolte dai Comuni associati all'interno degli ambiti territoriali previsti da</p>

5.2 Funzioni amministrative relative a leggi di spesa. Programma regionale

Definizioni	Formule standard
<p>Nel caso di leggi regionali con cui si prevedono interventi pubblici di soggetti diversi dalla Regione che importino spese a carattere continuativo o ricorrente, potrebbe essere opportuno riservare alla Regione le funzioni di programmazione, anche al fine di garantire la copertura finanziaria degli interventi. Si riportano le formule standard relative al caso più frequente di interventi di competenza comunale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Programma regionale)</i></p> <p>1. La Regione entro ... dall'entrata in vigore della legge finanziaria annuale ed in conformità al documento di programmazione economica e finanziaria regionale (DPEFR), approva il programma degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma prevede in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le priorità di finanziamento; b) gli interventi (o i servizi) che debbono essere effettuati (o organizzati e gestiti) dai Comuni ... con popolazione inferiore a ... in forma associata (nel caso in cui non detti interventi non siano stati già determinati dalla legge); c) i criteri e le modalità di finanziamento dei piani attuativi comunali di cui all'articolo <p>2. Nel programma di cui al comma 1 possono essere previsti interventi di rilevanza regionale o provinciale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria e delle caratteristiche dell'intervento, l'attuazione diretta a livello provinciale o regionale risulti la più adeguata.</p>

Definizioni	Formule standard
<p>Qualora la legge preveda un finanziamento degli interventi a valere sull'anno finanziario in corso, è necessario inserire apposita disposizione transitoria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Piani attuativi)</i></p> <p>1. I Comuni singoli o associati approvano entro ... dalla pubblicazione nel BUR del programma regionale di cui all'articolo ... un piano che raccolga gli interventi che gli stessi intendono finanziare (oppure gli interventi che intendono realizzare). Il piano in particolare contiene: a) le modalità di attuazione degli interventi e i relativi costi; b) l'impegno finanziario assunto o le forme ulteriori di finanziamento reperite per il cofinanziamento degli interventi.</p> <p>2. Nel caso il programma regionale individui interventi a rilevanza provinciale il piano di cui al comma 1 è adottato dalla Provincia.</p> <p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Disposizioni transitorie)</i></p> <p>1. Per l'anno ... <i>(indicare l'anno finanziario in corso)</i> il programma regionale è approvato dalla Giunta regionale nel termine di ... giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. I piani attuativi di cui all'articolo ... sono approvati dai Comuni entro ... dalla pubblicazione nel BUR del programma previsto al comma 1.</p>

6. STRUTTURA DEGLI ARTICOLI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RICORRENTI

6.1 Disposizioni relative al procedimento di concessione dei contributi

Definizioni	Formule standard
<p>Le leggi che prevedono l'erogazione di contributi o di altre provvidenze economiche sono abbastanza frequenti nell'ordinamento regionale.</p> <p>Può trattarsi di contributi da erogarsi <i>una tantum</i> o aventi carattere continuativo.</p> <p>Di regola le funzioni amministrative relative all'erogazione di provvidenze economiche devono essere affidate ai Comuni, a meno che detti enti non possano svolgere adeguatamente la funzione, per cui la stessa deve essere conferita a soggetti diversi (Province, Camere di commercio, ecc.) o riservata alla Regione.</p> <p>Nella colonna accanto vengono riportate le formule relative a leggi che prevedono contributi a carattere continuativo o ricorrente la cui concessione non sia riservata alla Regione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (<i>Finalità</i>)</p> <p>1. La Regione sostiene (o promuove, ecc.)</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 (<i>Provvidenze economiche</i>)</p> <p>1. I Comuni (oppure, quando esigenze particolari lo richiedano, le Province o altri enti) erogano contributi a favore di (oppure in favore dei soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti ...; oppure in favore dei soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti) ...:</p> <p>a) ...</p> <p>b) ...</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 (<i>Criteri di erogazione di finanziamenti</i>)</p> <p>1. La Regione determina entro ... giorni dall'entrata in</p>

Definizioni	Formule standard
	<p>vigore della legge finanziaria annuale i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni (o alle Province o ad altri Enti), stabilendo in particolare:</p> <p>a) ... b) ...</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Regolamento relativo alle modalità di erogazione dei contributi)</i></p> <p>1. La Regione (o qualora ciò appaia opportuno sulla base di principi di sussidiarietà e adeguatezza, le Province, i Comuni o altri enti) entro ... giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina (o determinano) con regolamento:</p> <p>a) le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo; b) i modelli di domanda ed i relativi allegati; c) ...</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Revoca dei contributi)</i></p> <p>1. I contributi concessi sono revocati e le somme liquidate sono recuperate, maggiorate degli interessi legali, nei seguenti casi:</p> <p>a) ...</p>

Definizioni	Formule standard
<p>Qualora la legge preveda che la spesa decorra dall'anno finanziario in corso, inserire l'apposita disposizione transitoria riportata nella colonna accanto.</p>	<p>b) ...</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Disposizioni finanziarie)</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Disposizioni transitorie)</i></p> <p>1. L'atto di cui all'articolo 4 è approvato per l'anno ... <i>(indicare l'anno finanziario in corso)</i> dalla Giunta regionale entro ... dall'entrata in vigore della presente legge.</p>

6.2 Vincolo di destinazione

Definizioni	Formule standard
<p>Le leggi che prevedono l'erogazione di sovvenzioni per la realizzazione di opere edilizie impongono spesso vincoli di destinazione delle opere stesse. Vengono riportate nella colonna accanto le formule standard relative.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Vincolo di destinazione)</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Gli immobili ammessi a contributo nonché i relativi allestimenti, pertinenze ed accessori sono vincolati alla loro specifica destinazione d'uso (o ...) per la durata di ... anni a decorrere dalla data di trascrizione del vincolo stesso presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari. La trascrizione è a carico dei beneficiari.2. Il ... <i>(indicare il soggetto pubblico erogatore del contributo)</i> può autorizzare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (oppure, in presenza di tutte le seguenti condizioni: ...):<ol style="list-style-type: none">a) ...b) ...c) ...3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa previa restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo e maggiorate degli interessi legali.

6.3 Disposizioni relative al procedimento di iscrizione ad albi

Definizioni	Formule standard
<p>Il procedimento di registrazione costituisce uno dei più frequenti procedimenti previsti dalle leggi regionali. Vengono riportate qui accanto le relative formule standard.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Istituzione del Registro [o Albo] di ...)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' istituito presso ... (la Regione o la Provincia ecc. ...) il registro [o Albo] di ... (diviso nei seguenti settori ...). 2. Sono iscritte nel Registro ... operanti (o residenti ...) sul territorio ... (regionale, provinciale, ecc. ...) aventi i requisiti di cui all'articolo ... (o che abbiano superato l'esame di cui all'articolo ...). 3. L'iscrizione nel registro è disposta da ... <p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Procedure di iscrizione nel Registro [o Albo] regionale ...)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La domanda di iscrizione al Registro è presentata al ... <i>(indicare il soggetto competente a provvedere all'iscrizione).</i> 2. Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione al Registro [o Albo] di ... è di ... giorni. Decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta. 3. Il termine di cui al comma 2 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro ... giorni

Definizioni	Formule standard
<p>Si usa la formula riportata nel testo a fronte quando l'iscrizione in albi o registri è richiesta per l'esercizio di attività imprenditoriale, artigianale o commerciale il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei requisiti o presupposti di legge, o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite a contingente complessivo o strumenti di programmazione settoriale.</p>	<p>dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa che non sia già in disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso il termine di cui al comma 2 ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.</p> <p>4. Il responsabile del procedimento provvede, nei 10 giorni successivi all'adozione del provvedimento o al verificarsi del silenzio assenso, alla comunicazione al destinatario del provvedimento medesimo o dell'avvenuto assenso.</p> <p>oppure:</p> <p>Art. ...</p> <p>1. La domanda di iscrizione al Registro è presentata al ... <i>(indicare il soggetto competente a provvedere all'iscrizione)</i>.</p> <p>2. Il termine per la conclusione del procedimento è di giorni Decorso tale termine i richiedenti possono iniziare l'attività dandone comunicazione al soggetto di cui al comma 1.</p> <p>3. ... (nominare il soggetto di cui al comma 1) in caso di accertata carenza di ... (indicare le condizioni legittimanti l'iscrizione) adotta nel termine di ... giorni dal ricevimento dalla comunicazione, provvedimento motivato di cancellazione dal registro e divieto di prosecuzione</p>

Definizioni	Formule standard
	dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformarsi ai requisiti previsti dall'articolo ... per l'iscrizione all'albo/registo, entro ... giorni dalla richiesta.

6.4 Disposizioni sul silenzio significativo

Definizioni	Formule standard
<p>Il silenzio dell'amministrazione non equivale di regola né ad assenso né a diniego. La legge tuttavia può attribuire al silenzio un determinato significato.</p> <p>Si parla di silenzio assenso quando la legge attribuisce all'inerzia dell'amministrazione il significato di provvedimento positivo .</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... (...)</p> <p>1. Entro ... il responsabile del procedimento (oppure il Comune, o la Provincia ecc.) rilascia ... <i>(indicare il provvedimento previsto quale ad esempio l'autorizzazione o la concessione o il certificato, ecc. ...)</i>.</p> <p>2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il ... <i>(indicare il provvedimento previsto quale ad esempio l'autorizzazione o la concessione o il certificato, ecc.)</i> si intende rilasciato.</p> <p>3. Il termine di cui al comma 2 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento entro ... giorni dalla presentazione della domanda esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa che non sia già in disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso il termine di cui al comma 2 ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.</p>
<p>Si parla di silenzio diniego quando all'inerzia</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... (...)</p> <p>1. Entro... il responsabile del procedimento (oppure il</p>

Definizioni	Formule standard
<p>dell'amministrazione la legge attribuisce il significato di rigetto dell'istanza.</p>	<p>Comune, o la Provincia ecc.) rilascia ... <i>(indicare il provvedimento previsto quale ad esempio l'autorizzazione o la concessione o il certificato, ecc.)</i>.</p> <p>2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il ... <i>(indicare il provvedimento)</i> si intende negato.</p>

7. DISPOSIZIONI SUGLI ORGANI COLLEGIALI

7.1 Organi collegiali non elettivi

Definizioni	Formule standard
<p>Si riportano nella colonna accanto le formule standard relative all'istituzione di organi collegiali non elettivi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Comitato ...)</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. E' istituito il Comitato2. Il Comitato ... è composto da:<ol style="list-style-type: none">a) ... (che lo presiede)b) ...c) ...d) ...3. Il Comitato è costituito con4. I componenti di cui ... sono designati entro ... giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Comitato deve essere costituito, qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la maggioranza dei componenti, salvo successive integrazioni.5. Il Comitato ha durata fino al ... (o di ... anni).6. Il Comitato decade qualora nel corso di un anno solare non sia stato raggiunto per tre volte il quorum per poter utilmente deliberare.7. Nei casi di cui al comma 6, l'organo è ricostituito entro 45 giorni dalla decadenza con ... <i>(indicare il tipo di atto e l'organo competente)</i> che può nominare i componenti tra

Definizioni	Formule standard
	<p>quelli già in carica o già designati per l'organo in precedenza operante.</p> <p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Compiti del Comitato ...)</i></p> <p>1. Il Comitato svolge le funzioni 2. Il Comitato esprime i pareri di cui al comma 1 entro ... giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine si prescinde dal parere.</p> <p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Organizzazione interna)</i></p> <p>1. Alla prima convocazione del Comitato ... provvede <i>(indicare il soggetto o l'organo competente)</i> ... nel termine di ... giorni decorrenti ... 2. Nella prima riunione il Comitato elegge il Presidente e il Vicepresidente <i>(qualora gli stessi non siano individuati dalla legge)</i>. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario di categoria non inferiore a 4. Entro ... giorni dalla prima convocazione il Comitato approva il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento. Il regolamento in particolare determina: a) ...</p>

Definizioni	Formule standard
	<p>b) ...</p> <p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Rimborso spese)</i></p> <p>1. Ai componenti del Comitato ... si applicano i rimborsi previsti dalla legge regionale 2 Agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di Commissioni, Collegi e Comitati istituiti dalla Regione e operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).</p>

7.2 Organi collegiali elettivi

Definizioni	Formule standard
<p>Si riportano nella colonna accanto le formule standard relative all'istituzione di organi collegiali elettivi. Le formule relative all'indennità sono identiche a quelle riportate nel paragrafo 7.1.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Consulta o Comitato ecc.)</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. E' istituito il Comitato (o la Consulta, ecc.).2. Il Comitato (o la Consulta, ecc.) ha il compito di:<ol style="list-style-type: none">a) ...b) ...c) ... <p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Modalità di elezione)</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Comitato è eletto dal ... (es.: Consiglio regionale all'inizio della legislatura con voto limitato a ...).2. I componenti del Comitato durano in carica ... fino a ..., sono (o non sono) rieleggibili e debbono essere scelti tra3. Il Comitato elegge il Presidente e il Vicepresidente con ... <i>(indicare le eventuali modalità di elezione).</i>

Definizioni	Formule standard
	<p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Regolamento sul funzionamento del Comitato e prima convocazione)</i></p> <p>1. Alla prima convocazione del Comitato provvede ... <i>(indicare il soggetto o l'organo competente).</i></p> <p>2. Entro giorni ... dalla prima convocazione il Comitato approva il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento (oppure entro ... giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva un regolamento che disciplina il funzionamento del Comitato).</p> <p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Incompatibilità)</i></p> <p>1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con:</p> <p>a) ...</p> <p>b) ...</p> <p>c) ...</p>

8. CLAUSOLE VALUTATIVE

Le clausole valutative sono disposizioni con le quali si attribuisce ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge di raccogliere, elaborare e comunicare all'Assemblea informazioni relative alle modalità di attuazione della legge stessa (valutazione interna), alle eventuali difficoltà emerse nella fase applicativa (valutazione esterna o di efficacia) e alle conseguenze che ne sono derivate ai destinatari diretti e all'intera collettività (valutazione di impatto).

Definizioni	Formule standard
<p>L'articolo relativo alla clausola valutativa contiene tre commi. Il primo riguarda l'esatta individuazione degli obiettivi della legge che si intendono monitorare o delle azioni previste dalla legge stessa di cui si intende verificare l'attuazione, il secondo i quesiti valutativi, il terzo l'individuazione del procedimento consiliare concernente la valutazione vera e propria.</p> <p>Per quanto attiene agli obiettivi da monitorare si ricorda che gli stessi sono normalmente compresi nell'articolo della legge relativo alle "finalità", ma possono essere rintracciati anche altrove. Ogni legge è infatti una ipotesi di soluzione di un problema che il primo comma della clausola deve portare alla luce, in maniera che possa essere evidenziato il nesso di causalità tra il problema stesso e le soluzioni contenute nella disciplina proposta.</p> <p>Il secondo comma deve indicare i protagonisti del processo informativo (Giunta, enti locali, enti dipendenti, ecc.), individuare i quesiti valutativi e il mezzo (in genere una relazione) con cui inviare le risposte nonché i termini per l'invio delle risposte stesse. Vi sono 2 tipi di domande.</p> <p>Il primo tipo è volto a fugare i dubbi sulle modalità attuative della legge da parte di coloro che sono tenuti ad applicarla. Si cerca in questi casi di sapere <i>se la legge è stata attuata e come</i>.</p> <p>La seconda tipologia di domande è volta a comprendere se una particolare politica contenuta nella legge produce gli</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Monitoraggio)</i></p> <p>1. ... (indicare, gli obiettivi della legge la cui attuazione si intende tenere sotto controllo, evidenziano gli aspetti del problema che la normativa intende risolvere).</p> <p>2. A partire dal ... anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge stessa contenente in forma sintetica almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) (se si tratta di indagare le modalità attuative di una legge <i>costitutiva</i>, cioè che istituisce servizi o enti o organismi, richiedere ad esempio il numero dei servizi attivati ovvero se l'ente o l'organismo è stato costituito e le eventuali criticità incontrate, se sono state effettuate tutte le designazioni per la costituzione di organismi collegiali, ecc.);</p> <p>b) (se si tratta di indagare una legge <i>distributiva</i>, con cui ad esempio si erogano contributi, richiedere il numero delle domande presentate, il numero dei contributi erogati eventualmente distinguendo per provincia, o classi di età o sesso o in relazione alle priorità individuate dalla legge stessa);</p> <p>c) (indicare ad esempio il numero ed il contenuto delle iniziative effettuate in applicazione della legge, gli esiti</p>

effetti desiderati.

Il terzo comma individua le modalità con cui il Consiglio effettua la valutazione e indica i correttivi volti a risolvere le problematiche emerse. Si tratta di una valutazione particolare, normalmente definita sociale - professionale, che deve necessariamente coinvolgere i destinatari degli interventi attraverso un sistema di consultazione – audizione.

delle stesse nonché le eventuali criticità che hanno caratterizzato l'esecuzione);

d) (indicare le iniziative poste in essere ai sensi di un determinato articolo della legge e i loro effetti con particolare riferimento ad uno degli obiettivi da monitorare indicati a comma 1).

2. La competente Commissione consiliare, esaminata la relazione ed effettuate le Consultazioni anche con gli organismi rappresentativi dei soggetti e delle imprese, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre al Consiglio regionale contenente gli indirizzi di attuazione della legge relativi agli anni successivi e gli indicatori .

9. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

9.1 Disposizioni finanziarie relative a spese a carattere continuativo o ricorrente decorrenti dall'esercizio finanziario successivo

Definizioni	Formule standard
<p>Le leggi che prevedono spese a carattere continuativo o ricorrente rinviano l'autorizzazione di spesa e la sua quantificazione alla legge finanziaria qualora sia stabilita la decorrenza della spesa dall'esercizio finanziario successivo.</p> <p>Le disposizioni finanziarie devono individuare le unità previsionali all'interno delle quali sono iscritte le spese, rinviando l'istituzione dei relativi capitoli alla Giunta regionale</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Disposizioni finanziarie)</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa, a decorrere dall'anno ... è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'U.P.B ... a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno ... e successivi.

9.2 Disposizioni finanziarie relative a spese a carattere continuativo o ricorrente decorrenti dall'esercizio finanziario corrente

Definizioni	Formule standard
<p>Nel caso in cui la spesa decorra dall'esercizio finanziario in corso, la legge contiene l'autorizzazione di spesa e la sua quantificazione con riferimento all'esercizio finanziario corrente rinviando alle leggi finanziarie la quantificazione delle spese per gli esercizi successivi.</p> <p>La legge deve inoltre contenere indicazioni sulla copertura finanziaria riferita al bilancio corrente.</p> <p>Le disposizioni finanziarie individuano infine le unità previsionali all'interno delle quali sono iscritte le spese, rinviando l'istituzione dei relativi capitoli alla Giunta regionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... <i>(disposizioni finanziarie)</i></p> <p>1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno ... la spesa di euro ...; per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.</p> <p>2. Alla copertura delle spese autorizzate da comma 1 si provvede per l'anno ... mediante impiego delle somme iscritte nell'U.P.B ... che viene ridotta per pari importo per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante da</p> <p>3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'U.P.B ... a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno ... e per gli anni successivi nell'U.P.B. corrispondente.</p>

9.3 Disposizioni finanziarie relative a spese a carattere pluriennale

Definizioni	Formule standard
<p>Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo delle risorse e la quota a carico del bilancio in corso, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.</p> <p>Si applicano comunque le disposizioni relative alla copertura finanziaria e all'iscrizione delle spese nelle unità previsionali di spesa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. ... <i>(Disposizioni finanziarie)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il triennio ... la spesa di euro ..., di cui euro ..., per l'anno ... ; per gli anni successivi al primo le quote di spesa sono stabilite dalle rispettive leggi di bilancio. 2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per l'anno ... mediante impiego delle somme iscritte nell'U.P.B ... che viene ridotta per pari importo; per gli anni successivi mediante impiego delle somme iscritte nell'U.P.B ... del bilancio pluriennale 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'U.P.B ... a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione delle spesa per l'anno ... e per gli anni successivi nell'U.P.B. corrispondente.

ALLEGATI

AREA PROCESSI NORMATIVI






Consulenza per la normazione

SCHEDA PRELIMINARE	
Pdl n.	
Macrosettore	
Commissione referente	
Commissione consultiva	
Iniziativa	
Destinatari	
Finalità	
Tipologia normativa	
Tecnica redazionale	
Profilo giuridico	
Interazioni normativa europea	
Interazioni normativa nazionale	
Interazioni normativa regionale	
Altre interazioni	
Drafting	

SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO – FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001)

Pdl concernente:
Iniziativa cons.ri:

Articolo	Tipologia della spesa	Durata della spesa	Quantificazione della spesa		Copertura degli oneri
			Anno corrente	Anni successivi	
1.					

				
<p align="center">Contenuto</p> <p>per ciascun articolo va evidenziato: onere ovvero l'assenza di aggravii finanziari</p>	corrente/una tantum corrente/continuativa corrente pluriennale (max 3 anni) investimento una tantum investimento/pluriennale (max 3 anni) contributi in annualità	1) annuale 2) pluriennale 3) continuativa ricorrente 4) contributi in annualità	ONERE O MINORE ENTRATA	<p>nuove o maggiori entrate (in ogni caso escluso la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale)</p> <p>utilizzo partita dei fondi globali</p> <p>diminuzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa</p>

• ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE DI CONTABILITA' REGIONALE

Art. 8 c. 3 Tempi iniziali e finali di utilizzo dei fondi (nell'ambito dell'anno finanziario di competenza di riferimento) al fine della quantificazione dell'onere da porre a carico dell'anno in corso – art. 16, comma 1

Art. 8 c. 4 Termini di decadenza per la concessione di contributi

• ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA

NORME COMUNITARIE DI SETTORE

